

**CONSORZIO
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
DI TRENTO
COMPRESI NEL BACINO
IMBRIFERO MONTANO DEL
CHIESE**

S T A T U T O

Il Segretario consortile

Dr.ssa Lara Fioroni

Sommario

Articolo 1 - *Natura giuridica, sede e denominazione*

Articolo 2 - *Scopi e attività*

Articolo 2 bis - *Bilancio Sociale*

Articolo 3 – *Durata*

Articolo 4 - *Organi del Consorzio*

Articolo 5 - *Assemblea*

Articolo 6 - *Attribuzioni dell'Assemblea*

Articolo 7 - *Adunanze dell'Assemblea e modalità di convocazione*

Articolo 8 - *Deliberazioni dell'Assemblea*

Articolo 9 - *Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea*

Articolo 10 – *Consiglio Direttivo*

Articolo 11 - *Attribuzioni Consiglio Direttivo*

Articolo 12 - *Presidente*

Articolo 13 - *Attribuzioni Presidente*

Articolo 14 – *Vice Presidente*

Articolo 15 – *Organo di revisione contabile*

Articolo 16 – *Segretario Consorziale, Direttore e Personale – Modalità di nomina*

Articolo 17 – *Segretario - Direttore Consorziale – Compiti*

Articolo 18 – *Organizzazione Amministrativa: Principi*

Articolo 19 – *Disposizioni finali*

Articolo 20 – *Entrata in vigore e pubblicazione dello statuto*

Articolo 21 – *Norma transitoria*

Articolo 1

Natura giuridica, sede e denominazione

1. È istituito il "CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE - SEDE BORGO CHIESE" (Consorzio B.I.M. del Chiese).
2. Il Consorzio, eretto ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, opera in osservanza della disciplina vigente e del presente Statuto come prescritto all' art. 38 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige adottato con L.R. 3 maggio 2018 n.2, modificata con L.R. 8 agosto 2018 n.6II
3. Il perimetro del Bacino del Consorzio è stato definito dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 14 dicembre 1954 per la delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani dell'Oglio, del Mella e del Chiese.
4. Sono parte del Consorzio i seguenti Comuni: Sella Giudicarie, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Storo, Bondone, Ledro.
5. Faranno parte del Consorzio i Comuni che dovessero essere chiamati a partecipare obbligatoriamente al medesimo ai sensi di legge, nonché i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti nell'ambito del bacino dello stesso, in conseguenza di modificazioni delle circoscrizioni territoriali.
6. A tali fini, senza necessità di revisione statutaria, il Consorzio tiene aggiornato l'elenco dei Comuni consorziali.
7. La sede del Consorzio è nel Comune di Borgo Chiese.
8. Il Consorzio ha una propria autonomia statutaria e amministrativa, organizzativa e finanziaria.

Articolo 2

Scopi, attività

1. Il Consorzio persegue lo scopo di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, ivi compresa la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare dell'ambiente montano e di realizzare opere di sistemazione montana ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
- ~~2.~~ Il Consorzio assume inoltre le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana ai sensi dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e ss.mm., per l'applicazione di ogni norma di legge riguardante la bonifica montana, con particolare riferimento agli articoli 14 e 15 della medesima legge.

3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Consorzio cura l'incasso dei sovracanonici e provvede alla gestione del fondo comune da impiegarsi per le finalità istituzionali. A tali fini può disporre anche la destinazione diretta di quote del fondo in favore dei Comuni o di loro forme associative e di altre persone giuridiche pubbliche, ovvero di soggetti privati, in osservanza dell'apposito Regolamento approvato ai sensi del presente Statuto nel rispetto della disciplina vigente locale, nazionale e comunitaria.

4. Il Consorzio esercita le funzioni e i servizi previsti dalla legislazione vigente ovvero affidati, a qualunque titolo, da Comuni, da altri Enti territoriali e da Amministrazioni locali.

5. Per il perseguimento degli scopi statutari, tra cui la promozione e lo sviluppo culturale, sportivo, sociale ed economico della popolazione, ovvero per svolgere attività strumentali, il Consorzio può costituire e partecipare a società, enti e associazioni, nonché stipulare accordi di programma e convenzioni con altri enti, pubblici e privati, e utilizzare ogni altro strumento istituzionale consentito dalla disciplina vigente per il raggiungimento delle proprie finalità, direttamente o indirettamente, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

6. Il Consorzio esercita le facoltà previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e, nel caso, dispone le modalità per fruire dell'energia elettrica ritirata anche attraverso la commercializzazione nei modi consentiti dalla disciplina vigente.

7. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consorzio può:

- a) promuovere attività e servizi tendenti allo sviluppo delle attività sociali, culturali, turistiche e produttive, da realizzare sia singolarmente sia in forma associata;
- b) promuovere iniziative al fine di sviluppare le conoscenze e i servizi più idonei alle esigenze degli abitanti, degli Enti territoriali, delle strutture sociali e delle imprese;
- c) effettuare ricerche scientifiche, indagini statistiche, ricerche di mercato e consulenze, dirette al raggiungimento delle finalità istituzionali, in osservanza alla disciplina vigente;
- d) svolgere attività di formazione, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari finalizzati all'aggiornamento, alla qualificazione, alla riqualificazione e alla formazione continua;
- e) promuovere e svolgere attività volte a sostenere l'economia del territorio e, in particolare, finalizzate alla promozione dell'occupazione, al rafforzamento delle imprese esistenti e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali (industriali e artigiane), anche attraverso la realizzazione e la gestione di infrastrutture ed edifici;
- f) promuovere le iniziative e le collaborazioni con gli enti/istituzioni privati e pubblici, locali, nazionali ed europei che perseguono finalità analoghe a quelle istituzionali;
- g) attuare e coordinare iniziative atte a sostenere l'economia agricola del territorio anche

attraverso la creazione di maggior reddito e di migliori condizioni per la popolazione interessata;

- h) promuovere e coordinare iniziative volte a migliorare la rete stradale e ciclopedonale, nonché le altre infrastrutture del territorio nel rispetto delle competenze di altri enti pubblici previste dalla disciplina vigente.
- i) Promuovere e sostenere l'economia locale e la capacità reddituale dei residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio mediante adozione di regolamenti e/o bandi per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, nel rispetto della normativa nazionale e provinciale nonché della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 2 Bis

Bilancio Sociale

1. Il bilancio sociale è lo strumento con il quale il Consorzio rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego delle risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale ed il suo mandato.
2. Il bilancio sociale deve esprimere il senso dell'azione dell'Amministrazione, descrivendo i processi decisionali ed operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla popolazione dei Comuni consorziati. Il bilancio sociale deve essere realizzato con cadenza annuale, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi ed impegni dell'Amministrazione.
3. Il bilancio sociale deve essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l'intero sistema informativo contabile.

Articolo 3

Durata

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato.
2. Potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge per il conseguimento del fine, per sopravvenute impossibilità a conseguirlo e per deliberazione di un numero di Comuni corrispondente ad almeno tre quinti degli Enti appartenenti al Consorzio medesimo. Il quorum indicato si raggiunge, nel caso in cui il numero dei Comuni consorziati non integri un multiplo esatto di cinque, con l'adesione di un numero di Enti consorziati arrotondato per eccesso.

Articolo 4

Organi del Consorzio

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di revisione contabile.

2. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente rimangono in carica cinque anni. Ad ogni turno elettorale generale, il Consiglio Direttivo ed il Presidente uscenti rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

3. I Membri del Consiglio Direttivo decadono allorquando cessano dalla carica di componenti dell'Assemblea.

4. Nelle ipotesi al paragrafo 3 in caso di cessazione dalla carica del Presidente, le attribuzioni di quest'ultimo sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di cessazione dalla carica anche del Vicepresidente, dal membro più anziano dell'Assemblea fino alla elezione del nuovo Direttivo. Tutti i componenti dell'Assemblea sono sempre rinominabili.

Nessuno può essere eletto Presidente, Vice presidente e nel Consiglio Direttivo, per più di tre mandati consecutivi, ai sensi dell' art. 80, comma 6, della L.R. 2/2018 e s.m. (Codice Enti Locali).

Articolo 5

Assemblea Generale del Consorzio

1. L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti dei Comuni.

2. Ogni Comune ha un solo Rappresentante in seno all'Assemblea che viene nominato e revocato in osservanza della disciplina vigente.

3. Il rappresentante è nominato dal Sindaco e deve godere dei requisiti per assumere e/o mantenere la carica di Consigliere comunale.

4. I Rappresentanti cessano dal mandato all'effettiva cessazione dalla carica dei Consigli comunali che erano in carica al momento della nomina dei medesimi Rappresentanti.

5. Le dimissioni dalla carica di componente dell'Assemblea, di componente del Consiglio Direttivo, di Presidente e di Vice presidente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e sono registrate al protocollo consortile nello stesso giorno della loro presentazione.

6. Salva diversa previsione di legge, in ipotesi di commissariamento del Comune, il Rappresentante del medesimo cessa dall'Assemblea, con effetto immediato. Il Comune è così rappresentato dal Commissario o dal suo delegato sino all'elezione del nuovo Consiglio

comunale e del nuovo Sindaco.

7. Salva l'ipotesi di cui al comma precedente e comunque per un termine massimo di 90 (novanta) giorni i Rappresentanti cessati continuano a esercitare le loro funzioni in Assemblea.

8. Trascorso il termine dei 90 (novanta) giorni di cui al comma precedente fermi restando gli obblighi di provvedere alla nomina dei Rappresentanti nell'Assemblea del Consorzio nei tempi e con le modalità previste dalla disciplina vigente, in difetto della nomina del nuovo Rappresentante, il Comune è rappresentato in Assemblea dal Sindaco.

9. La revoca del Rappresentante da parte del Comune è efficace solo con la nomina del nuovo Rappresentante.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consorzio e, in assenza di entrambi, dal Rappresentante più anziano di età.

11. Nel caso in cui il Comune sia rappresentato nell'Assemblea generale da un delegato, il Sindaco delegante può partecipare alla seduta dell'Assemblea Generale nell'ipotesi di dichiarata assenza o impedimento del delegato.

12. Su argomenti di particolare rilevanza o quando l'assemblea lo ritiene opportuno, possono partecipare all'Assemblea generale anche i sindaci, possono intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

Articolo 6

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di gestione del Consorzio ed esercita tutte le competenze attribuite al Consorzio, salvo quanto assegnato ad altri organi o ai dipendenti dalla disciplina vigente e dal presente Statuto.

2. Spetta all'Assemblea:

a) l'approvazione dello Statuto consorziale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta assembleare da tenersi entro i successivi 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Le disposizioni di questo comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

b) l'approvazione e la modifica di regolamenti relativi all'istituzione e al funzionamento di commissioni consultive all'interno dell'Assemblea, nonché di regolamenti con i quali disciplinare le ipotesi di deleghe per la migliore gestione del Consorzio compatibilmente con la disciplina vigente, nonché ogni altro regolamento di cui il consorzio decida di dotarsi.

c) l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente

del Consorzio, in quest'ordine;

d) la nomina del titolare dell'Organo di revisione contabile;

e) l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Consorzio in Enti e società;

f) l'approvazione del bilancio preventivo e delle sue variazioni, nonché del rendiconto consuntivo;

g) l'approvazione del piano delle opere e degli investimenti ovvero l'approvazione del piano per la concessione di contributi per il finanziamento di spese di investimento dei Comuni, nonché la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione dei fondi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle società partecipate e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) la ripartizione dei proventi derivanti dai sovracanonici, nonché l'eventuale ripartizione dell'energia elettrica fra i Comuni facenti parte del Consorzio.

k) Le modifiche ai criteri di riparto dei proventi tra i Comuni consorziati devono essere approvate all'unanimità dei componenti dell'Assemblea;

l) la costituzione e la partecipazione a società o associazioni, la variazione e/o dismissione di quote di compartecipazione azionarie nonché l'adesione a forme associative con altri enti;

m) l'approvazione delle convenzioni con altri enti pubblici;

n) la nomina del Segretario del Consorzio e/o quella del Direttore;

o) la determinazione e l'attribuzione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza ai sensi della disciplina vigente;

p) i poteri relativi a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

q) l'approvazione dei criteri di massima per l'esercizio dell'attività elettrica consentita dalla disciplina vigente, in particolare di esercitare le funzioni a ciò connesse di cui all'art. 1 del DPR 26 marzo 1977 n.235 e ss.mm.ii;

r) l'approvazione del piano di impiego dell'energia elettrica eventualmente richiesta e prelevata a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché l'eventuale commercializzazione dell'energia elettrica ai sensi della c.d. legge Marzano, n. 239 di data 23 agosto 2004;

s) la deliberazione sugli acquisti/alienazioni immobiliari e le relative permutate, nonché la deliberazione degli atti concernenti la costituzione, l'utilizzazione o la modificazione del

patrimonio consorziale o della sua destinazione;

t) le deliberazioni relative a tutti i problemi che le vengono sottoposti dal Presidente del Consorzio ovvero dal Consiglio Direttivo;

u) l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del Consorzio.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio in via d'urgenza, che il Consiglio Direttivo può assumere subordinatamente alla ratifica dell'Assemblea nei 60 giorni successivi alla loro adozione, pena la decadenza.

Articolo 7

Adunanze dell'Assemblea e modalità di convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con almeno 5 (cinque) giorni liberi di preavviso rispetto al giorno fissato per l'adunanza, tramite PEC, e-mail o altra procedura telematica concordata e la convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

2. Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale è soggetto a presa d'atto ed approvazione nella seduta successiva da parte dell'Assemblea.

3. L'assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria a richiesta di almeno tre dei suoi membri, a richiesta del presidente o su deliberazione del Consiglio Direttivo i quali devono presentare domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea è chiamata a discutere ed a deliberare.

4. E' facoltà dell'Assemblea dotarsi di un regolamento sul proprio funzionamento, con possibilità di effettuare le riunioni collegiali in modalità telematica, ovvero in videoconferenza. In tale evenienza, il regolamento dovrà disciplinare, in caso di seduta pubblica, le modalità per assicurare la effettiva possibilità di partecipazione, senza diritto di intervento, da parte del pubblico.

5. Se non sono precisati nell'ordine del giorno, i componenti dell'Assemblea possono richiedere il rinvio della trattazione degli argomenti di cui ritengano necessario procedere con degli approfondimenti; sul rinvio decide la maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea può essere convocata in via d'urgenza quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti e indilazionabili, con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso rispetto all'ora fissata per l'adunanza e con le stesse modalità di cui sopra.

7. L'ordine del giorno dell'Assemblea può essere integrato in via d'urgenza con comunicazione inoltrata ai componenti almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

8. Le adunanze sono pubbliche ad eccezione delle lettere d), l), s) dell'articolo 6 del presente Statuto.

9. In caso di adunanza pubblica dell'Assemblea, l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo telematico del Consorzio e sul sito web del Consorzio medesimo.

Articolo 8

Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni vengono assunte con votazione palese, salvo che non sia previsto diversamente dalla disciplina vigente e/o dal presente Statuto.

3. Nelle votazioni in seno all'Assemblea ogni Rappresentante comunale ha diritto ad un solo voto.

4. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. L'astensione viene computata nel quorum dei presenti. Nel caso di scrutinio segreto, da deliberare a maggioranza dei presenti, l'eventuale scheda bianca o nulla vengono computate ai fini del quorum, ai sensi di legge. E' fatto salvo un diverso quorum prescritto dalla disciplina vigente e/o dal presente Statuto.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

6. Alle adunanze partecipa e verbalizza il Segretario del Consorzio.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Consorzio.

8. Autorizzare il presidente a stare in giudizio per liti attive e passive nell'interesse del consorzio;

9. In caso di conflitto di interesse ad uno o più punti all'ordine del giorno del Segretario del Consorzio, l'Assemblea incarica uno dei suoi componenti affinché svolga le funzioni di segretario verbalizzante nella trattazione del/dei punto/i all'ordine del giorno. Il verbale della seduta assembleare sarà in ogni caso sottoscritto dal Segretario.

Articolo 9

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'albo telematico del Consorzio, per dieci giorni consecutivi, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente, se richiesto dalla normativa vigente.
2. La pubblicazione avviene entro 10 (dieci) giorni dall'adozione della deliberazione.
3. L'eventuale pubblicazione tardiva non inficia la validità dell'atto.
4. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.
5. Nel caso di urgenza, le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo.
6. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dall'adozione e rimangono pubblicate all'albo per 10 giorni consecutivi.
7. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare al Consiglio Direttivo opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) rappresentanti dell'Assemblea, tra cui il Presidente, che la presiede, e il Vice Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo e il Presidente rimangono in carica cinque anni o comunque fino al nuovo turno elettorale generale. Se durante tale periodo si rende vacante uno dei seggi, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo membro.
3. L'avviso di convocazione viene spedito ai Consiglieri dal Presidente, anche con procedure telematiche, almeno 3 giorni prima di calendario e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.
4. Gli atti preparatori della seduta del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei suoi componenti almeno il giorno prima della seduta.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno 2 membri.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 11

Attribuzioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed in particolare delibera sulle seguenti materie:

- a) Compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché elaborazione del piano degli investimenti del Consorzio;
- b) Formulazione del regolamento per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei servizi consorziali;
- c) Approvazione e modifiche del Piano Esecutivo di Gestione
- d) Adozione di variazioni di bilancio in caso di urgenza, salva ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni successivi all'adozione, pena decadenza;
- e) Eventuale convocazione dell'Assemblea Generale;
- f) Proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- g) Esecuzione del piano degli investimenti approvato dall'Assemblea;
- h) Ogni altra competenza che non spetti all'Assemblea Generale, al Presidente, ed all'apparato amministrativo.

Articolo 12

Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale del Consorzio con la maggioranza assoluta dei voti validi dei componenti, espressi a scrutinio segreto. Il Presidente è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente cessa dalla carica quando cessa definitivamente dall'esercizio della carica di Rappresentante in Assemblea.
3. In ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente, le attribuzioni di quest'ultimo sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza, dal membro più anziano fino alla elezione del nuovo Presidente.
4. L'elezione del nuovo Presidente potrà avvenire non appena il Comune consorziato avrà nominato il proprio Rappresentante o comunque non appena è trascorso il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del presente Statuto.
5. In caso di contestuale cessazione di altri membri dell'Assemblea, l'elezione del nuovo Presidente potrà avvenire quando tutti i Comuni avranno nominato i propri Rappresentanti o, comunque, quando sia trascorso il termine di cui all'articolo 5, comma 6 del presente Statuto per i Comuni interessati dalla nomina dei nuovi Rappresentanti. In questi casi, nell'eventualità

in cui sia venuto meno anche il Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal membro più anziano ovvero dal Sindaco più anziano (nel caso di Assemblea formata, in via transitoria, esclusivamente o parzialmente da Sindaci).

6. Il Presidente può essere revocato dalla carica dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti dell'Assemblea. La revoca è efficace solo con l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 13

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio nell'espletamento dell'attività esecutiva, ne è il legale rappresentante, convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo.

2. Spetta al Presidente:

- a) fissare l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea nonché del Consiglio Direttivo;
- b) dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo apposite istruzioni agli uffici;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) sottoscrivere gli atti e i contratti del Consorzio la cui competenza non spetti ai funzionari del Consorzio;
- d) nominare o revocare, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea, i rappresentanti del Consorzio presso Enti e società.

Articolo 14

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto con le medesime modalità previste all'art. 10, comma 1, del presente Statuto per l'elezione del Presidente.

2. Nel caso di contestuale elezione, nella medesima seduta, del Vicepresidente e del Presidente, l'Assemblea vota procedendo dapprima all'elezione del Presidente.

3. Il Vicepresidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di cessazione dalla carica, di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 15

Organo di revisione contabile

1. L'Assemblea elegge i componenti dell'Organo di revisione contabile.
2. Salvo diversa e motivata determinazione dell'Assemblea, l'organo di revisione contabile è monocratico e l'incarico è ricoperto da un revisore dei conti.
3. Il/i soggetto/i che viene/vengono eletto/i quale/i Revisore/i dei conti deve/devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente applicabile, ivi compresa l'iscrizione all'albo.
4. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, le cause di cessazione dall'incarico, l'incompatibilità e ineleggibilità e le funzioni, si applica la disciplina vigente.
5. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute dell'Assemblea quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione e del rendiconto del Consorzio.
6. Il Presidente del Consorzio può invitare o richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute dell'Assemblea.

Articolo 16

Segretario Consorziale, Direttore e personale – modalità di nomina

1. Le modalità per la nomina del Segretario consorziale e dell'altro personale necessario per il funzionamento del Consorzio sono stabilite in apposito Regolamento adottato dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto.
2. In luogo del Segretario, l'Assemblea può nominare un Direttore per chiamata diretta, con contratto a tempo determinato, previo espletamento di una selezione pubblica, al quale sono affidate le funzioni previste dal presente Statuto in capo al Segretario.

Art. 17

Segretario - Direttore Consorziale - Compiti

1. Il Segretario Consorziale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Consorziale è il funzionario più elevato in grado del Consorzio, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il Segretario Consorziale, oltre alle funzioni di legge:

- a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e delle commissioni nelle quali è nominato e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e ne assicura la loro pubblicazione ed ai i relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Consorzio, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti l'incarico di responsabile unico di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Consorzio;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con Regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario/Direttore e i Preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 18

Organizzazione Amministrativa: Principi

1.L'ordinamento degli Uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla propria Comunità.

2.L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Consorzio.

3.L'assetto organizzativo si conforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Per le elezioni, le nomine, le deliberazioni, per quanto non contemplato nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni in vigore in materia di ordinamento dei Comuni della Regione

Autonoma Trentino Alto Adige nonché la disciplina in materia di personale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento e la relativa contrattazione.

2. In tal caso, gli organi comunali - Consiglio comunale, Giunta comunale e Sindaco - si intendono sostituiti con l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente salvo che si tratti di poteri riconducibili alla tipologia di attribuzioni assegnate al Presidente dall'articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 20

Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno seguente a quello della sua approvazione.
2. Le successive modifiche al presente Statuto entrano in vigore con le modalità previste dal medesimo per l'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea.
3. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nell'albo telematico nonché sul sito istituzionale del Consorzio.

Articolo 21

Norma transitoria

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, i titolari degli organi del Consorzio restano in carica in via transitoria fino alla nomina dei rispettivi delegati.
2. La prima convocazione dell'Assemblea deve avvenire non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Per tale data tutti i Comuni dovranno procedere alla nomina dei nuovi Rappresentanti". In assenza di tale nomina il Comune sarà rappresentato dal Sindaco.
4. La convocazione della prima Assemblea è disposta dal Rappresentante più anziano di età, al quale il Segretario del Consorzio farà pervenire l'elenco dei nuovi Rappresentanti.
5. La prima seduta è presieduta dal Rappresentante più anziano.